CAMERA DEI DEPUTATI N. **5979-A**

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Presentata alla Presidenza il 21 settembre 2000

(Relatore: **LUCIDI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 aprile 1999 (v. stampato Senato n. 2675)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(PRODI)

E DAL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
(FINOCCHIARO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(FLICK)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISCO)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(NAPOLITANO)

E CON IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE
(TURCO)

—

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 4 maggio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento in esame è diretto a predisporre degli strumenti rapidi di tutela della persona in ordine al fenomeno della violenza nelle relazioni familiari. Si tratta di un fenomeno estremamente grave, al quale, oltre a non essere data l'opportuna pubblicità dalle stesse vittime, rimanendo celato nelle mura domestiche, l'ordinamento non offre una risposta adeguata. Le statistiche più recenti dimostrano che il fenomeno non è più limitato alle situazioni di degrado e disgregazione, ma è in aumento in tutti i Paesi industrializzati, senza distinzione tra ceti e classi sociali. Non si può non sottolineare, pertanto, il valore del provvedimento in esame, il quale è diretto a fornire strumenti di tutela in ordine a fenomeni drammatici, che determinano un rilevante allarme sociale. È tuttavia, in primo luogo, necessario attivare una cultura adeguata ed una attenzione costante sul problema degli abusi familiari, i quali, come si è detto, solo in minima parte sono denunciati dalle vittime, generando situazioni che si prolungano nel tempo e che non possono più essere tollerate. È assicurata la rapidità dell'adozione delle misure previste a tutela delle violenze familiari, in quanto nel campo degli abusi familiari la tempestività della tutela appare una esigenza imprescindibile.

Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente. – Il provvedimento ha l'obiettivo di colmare una lacuna normativa, in quanto attualmente sono previste per tale fenomeno solamente misure estreme, quali la separazione tra coniugi e la denuncia del reato di maltrattamenti in famiglia o comunque di reati in danno alla persona. Queste misure, che non sempre sembrano essere adeguate alle esigenze delle vittime delle violenze, in quanto determinano una interruzione traumatica del vincolo familiare. In assenza di una adeguata tutela, la reazione della donna maltrattata si è ridotta di fatto nell'abbandono della casa familiare, che, pur liberandola dalla violenza, la penalizza nuovamente. Il provvedimento in esame, invece, dà una risposta all'esigenza di garantire misure giudiziarie rapide ed efficaci, che portino all'allontanamento dalla casa familiare dell'autore del comportamento violento. È poi da rilevare che in alcuni casi la privazione della libertà personale del marito o convivente violento è spesso temuta dalla vittima, specialmente quando l'autore dei maltrattamenti sia l'unica fonte di reddito della famiglia.

Il testo, pertanto, prevede delle misure cautelari a tutela della persona che non pregiudichino la possibilità di un recupero delle stesse relazioni familiari. Appare, infatti, evidente che tanto l'istituto civilistico della separazione quanto la tutela penale della vittima sono strumenti che impediscono il proseguimento del rapporto tra l'autore del fatto violento e la vittima. Mentre in molti casi l'interruzione del vincolo è l'unico rimedio valido per salvaguardare la vittima, in altri casi – si tratta di quelli meno gravi – potrebbe essere sufficiente una sospensione temporanea del rapporto. Spetta naturalmente alla vittima delle violenze, salvo che si tratti di reati perseguibili d'ufficio, stabilire quando non è necessaria l'interruzione del vincolo. L'obiettivo del testo è rendere possibile l'adozione di una misura rapida, di carat-

tere cautelare e provvisorio, da parte del giudice sia penale che civile. La donna dunque potrà scegliere comunque di far valere una vera e propria pretesa punitiva denunciando l'autore della violenza in sede penale e sollecitando al pubblico ministero l'adozione di una misura cautelare tipica. Tuttavia, se – come spesso accade – il suo obiettivo è piuttosto quello di conseguire un'utilità pratica, cioè l'allontanamento del marito o del convivente, ed eventualmente il pagamento di un assegno, il provvedimento in esame consente di ottenere le stesse utilità anche con strumenti civilistici. La possibilità di configurare una misura intermedia appare indispensabile per tutta una serie di situazioni nelle quali la custodia in carcere appare eccessivamente gravosa (per esempio perché la persona è incensurata), e tuttavia si rileva l'urgenza di un intervento di contenimento.

L'articolo 1 introduce l'istituto della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, che comunque non esclude l'applicabilità delle altre misure cautelari vigenti. La nuova misura cautelare è soggetta ai presupposti generali di applicabilità delle misure cautelari di cui agli articoli 272-279 del codice di procedura penale – quali, in particolare, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari qualificate, il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, il criterio della proporzionalità tra gravità del fatto e misura prescelta – nonché le condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per cui la misura è applicabile ai procedimenti per delitti puniti con pena superiore nel massimo a tre anni. Si è preferito non prevedere una misura cautelare specifica per quei delitti attraverso i quali si realizzano le condotte violente nelle relazioni familiari, poiché si sarebbe trattato dell'unico caso di una misura cautelare specifica. Il contenuto della misura, comunque, rende questa di fatto idonea solo per i delitti commessi nel contesto delle relazioni domestiche. Considerati i presupposti e le condizioni di applicabilità, la misura può essere disposta, oltre che per la violenza sessuale, se commessa in famiglia, anche per i delitti di maltrattamenti, di lesioni personali gravi e gravissime. Restano escluse dal campo applicativo le lesioni lievi, se non reiterate fino a configurare il delitto di maltrattamenti.

L'allontanamento dalla casa familiare, quale misura intermedia da applicare quando la restrizione della libertà appare eccessiva, è diretto pertanto a tutelare la persona vittima dell'abuso senza interferire in maniera troppo pesante sulle sue relazioni familiari, per cui non determina quegli effetti pregiudizievoli causati dalle misure di tutela attualmente previste dall'ordinamento.

Il contenuto della misura cautelare consiste nell'obbligo di lasciare immediatamente la casa familiare o nel divieto di farvi rientro se l'imputato si trova in stato di arresto o comunque in luogo diverso dal domicilio domestico. A tale obbligo si accompagna il divieto di accedere alla casa familiare senza l'autorizzazione del giudice. Il rientro temporaneo potrebbe infatti essere necessario allo scopo, per esempio, di recuperare gli effetti personali, attrezzi o strumentazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di lavoro o professionale. Le autorizzazioni periodiche potrebbero essere finalizzate alla ricostruzione delle relazioni familiari, con particolare riferimento ai figli, quando nel corso del procedimento l'indagato abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere attenuate le esigenze cautelari. In questo caso il giudice potrebbe disporre che le visite siano regolate da particolari modalità, ad esempio la presenza necessaria della madre o di altri familiari.

Con lo stesso provvedimento il giudice puó prescrivere all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, tra cui vengono espressamente indicati il luogo di lavoro e il domicilio della famiglia d'origine o di prossimi congiunti. L'unica deroga a tale divieto è costituita dalla necessità per l'imputato di frequentare gli stessi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può anche ordinare il pagamento di un assegno di mantenimento,

eventualmente disponendo la trattenuta sullo stipendio e il versamento diretto da parte del datore di lavoro. I beneficiari saranno gli aventi diritto al mantenimento in via ordinaria, cioè il coniuge e i figli, legittimi, adottati, o naturali riconosciuti, minorenni ovvero maggiorenni non autosufficienti. In ogni caso i figli devono convivere con il nucleo familiare.

L'articolo 2 modifica il codice civile. Nel libro primo, che ha per oggetto le persone e la famiglia, è inserito il titolo IX-*bis*, recante la disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. I presupposti di tali ordini sono individuati dall'articolo 342-*bis* del codice civile, mentre l'articolo 342-*ter* ne specifica il contenuto. Le disposizioni processuali sono invece previste all'articolo 3 del testo, che introduce nel codice di procedura civile, dopo il capo V del Titolo II del Libro quarto, il Capo V-*bis* sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari. La novità principale rispetto al testo approvato dal Senato non è sostanziale, ma di ordine sistematico, in quanto quel testo già prevedeva gli ordini di protezione, senza tuttavia dare loro una disciplina codicistica. Pertanto, si è inteso lanciare un preciso segnale sulla portata della misura cautelare, al fine di farla considerare non come un momento episodico, bensì come una misura ordinaria fornita dall'ordinamento alle vittime di un fatto tanto grave quanto la violenza familiare. Si tratta di uno dei primi casi in cui il codice civile, che si ispira ad un modello proprietario, prevede una misura cautelare a tutela di beni attinenti alla persona.

Il presupposto dell'istituto, infatti, è il grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà determinato dalla condotta del coniuge o del convivente. Non è pertanto necessaria la sussistenza del reato, accogliendosi così le istanze di coloro che si sono occupati di tale fenomeno, i quali hanno denunciato una serie di gravi e persistenti situazioni di pregiudizio alla persona od alla sua dignità nell'ambito familiare, che tuttavia non si traducono in reati. Rispetto al testo approvato dal Senato, si è inoltre specificato che non si deve trattare di reati perseguibili d'ufficio. La Commissione – in quanto è stato rilevato che l'attribuzione di tale strumento anche al giudice civile significherebbe stravolgere il sistema, venendo assegnati a tale giudice compiti che spettano naturalmente al giudice penale, senza peraltro prevedere quelle garanzie proprie del processo penale – ha preferito escludere il rimedio civilistico per le ipotesi più gravi, quali sono quelle in cui il fatto si concretizza in un reato perseguibile d'ufficio.

Il contenuto degli ordini di protezione contro gli abusi familiari coincide in massima parte con quello delle misure che possono essere adottate dal giudice penale, in quanto si tratta di misure che incidono sulla libertà personale. Tuttavia, la tutela in sede civilistica può essere – ed è questo il pregio di questa forma di difesa – ancor piú tempestiva.

Si è confermata la scelta del Senato secondo cui l'istanza può essere proposta solo se la vittima della violenza domestica sia il coniuge, il convivente limitatamente ai casi previsti, o, in base all'equiparazione contenuta nell'articolo 5, un altro familiare adulto. Nel caso in cui vittime della violenza siano figli o figlie minori, in ragione della rilevanza dell'interesse protetto, è opportuno affidare comunque il vaglio al giudice penale. Invece, se vittima della violenza è una persona adulta, quest'ultima avrà la possibilità di scegliere in prima istanza una soluzione meno traumatica, anche se più a rischio di inadempimento.

I presupposti, che legittimano l'adozione dell'ordine in sede civile, sono stati individuati con riferimento al grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente. La gravità del pregiudizio è determinata dalla gravità del singolo comportamento violento o dalla sua reiterazione.

Con l'adozione dell'ordine di protezione, il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa

familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, alcune limitazioni, come quelle di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante. Ai luoghi già previsti per la tutela penalistica si aggiungono quelli del domicilio di altre persone, rispetto a quelle della famiglia d'origine o altri prossimi congiunti, ed i luoghi in prossimità a quelli di istruzione dei figli della coppia. È fatta salva l'ipotesi in cui i luoghi vietati debbano essere frequentati dal soggetto destinatario dell'inibizione per esigenze di lavoro.

Anche in questo caso all'ordine di allontanamento può accompagnarsi la prescrizione del pagamento di un assegno di mantenimento, con le stesse modalità previste in sede penale. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare.

Con il medesimo decreto il giudice stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Per quanto attiene al profilo procedurale, disciplinato dall'articolo 3, si tratta di un istituto simile alla volontaria giurisdizione caratterizzato dalla rapidità di adozione e temporaneità degli effetti e strutturato in maniera tale da prevedere un immediato contraddittorio tra le parti, salvo i casi di urgenza, ricorrendo i quali il giudice può adottare immediatamente l'ordine di protezione.

L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente e, quindi senza la necessaria assistenza di un avvocato, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante. Il tribunale, in composizione monocratica, provvede in camera di consiglio.

Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi e sul patrimonio personale e comune delle parti. Il decreto, che deve essere motivato, è immediatamente esecutivo. Nei casi di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione.

Si tratta, come si vede, di una procedura particolarmente agile e snella nella quale la rapidità d'intervento appare in ogni caso determinante, attese le situazioni di base che possono indurre alla sua attivazione.

Contro la decisione è ammesso reclamo al tribunale, in composizione collegiale.

È poi prevista una clausola di riserva, in base alla quale si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

L'articolo 4 modifica l'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, relativo alla trattazione degli affari civili nel periodo feriale dei magistrati. Tale articolo inserisce la materia dell'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari tra quelle da trattarsi durante il periodo feriale predetto.

L'articolo 5 estende le norme previste dal provvedimento, salva la clausola di compatibilità, ai casi in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare (introducendo nozione distinta da quella di persone conviventi) diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.

L'articolo 6 è diretto a rendere concretamente operativo di taluni contenuti l'ordine di protezione, prevedendo l'incriminazione dei comportamenti assunti in sua violazione. La disposizione, con una norma di chiusura, punisce comunque qualsiasi violazione di provvedimenti di eguale contenuto assunti nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione

degli effetti civili del matrimonio. Tali violazioni sono punite con la pena stabilita dall'articolo 388, primo e quarto comma, del codice penale. Il richiamo di questo articolo del codice penale sottopone gli ordini di protezione alla stessa tutela penale prevista in caso di mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice. In particolare, il primo comma dell'articolo 388 punisce con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni chiunque, per sottrarsi all'adempimento di obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento presso l'autorità giudiziaria, compie, sui propri beni e sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire la sentenza. Il quarto comma del medesimo articolo 388 dispone che si applicano la reclusione da due mesi a due anni se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

In entrambe le ipotesi l'elemento soggettivo si struttura quindi secondo il modello del dolo specifico, in quanto è richiesto il perseguimento di un particolare fine. La consumazione del reato, invece, afferisce a momenti distinti nelle due ipotesi in esame, in quanto nel primo comma esso coincide con quello dell'inottemperanza all'ingiunzione, mentre nel quarto comma la consumazione si realizza quando sia compiuto il danneggiamento o la sottrazione.

L'articolo 7, che reca disposizioni fiscali, esenta dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti, anche esecutivi e cautelari, diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento di cui al citato comma 3 dell'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-*ter* del codice di procedura civile provvedimento (introdotti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame). La Commissione ha confermato, pertanto, la scelta operata dal Senato di rendere effettivamente accessibili gli istituti introdotti dal provvedimento, abbattendone i costi. Si è tuttavia ritenuto opportuno rinviare all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), che istituisce il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari in luogo delle spese giudiziarie previste dalla normativa vigente. È stato richiamato, in particolare, il comma 8 di tale articolo, secondo il quale non sono soggetti al contributo unificato i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, in quanto gli strumenti introdotti dal provvedimento in esame rientrano nell'ambito del diritto di famiglia, il quale è già esente da spese giudiziarie. La Commissione non ha ritenuto di dar seguito al parere della Commissione Bilancio nella parte in cui si specifica che la norma è priva di specifica clausola di copertura finanziaria, trattandosi di disposizione che determina minori entrate. Secondo la Commissione Bilancio, infatti, nel caso di specie si tratterebbe di procedimenti di nuova introduzione, che, non determinando attualmente gettito alcuno per l'erario, dovrebbero essere dotati di apposita e specifica clausola di copertura.

L'articolo 8 definisce l'ambito di applicazione delle norme di cui agli articoli 2 (ordini di protezione) e 3 (disposizioni processuali).

È previsto che tali articoli non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta

l'udienza di comparizione dei coniugi. In tal caso si applicano le disposizioni previste in via ordinaria per i procedimenti di separazione e divorzio.

Tale previsione si giustifica in base al principio dell'attrazione processuale e dell'economia dei relativi mezzi, salvo restando l'opportunità di ricorrere agli istituti come sopra introdotti dagli articoli 2 e 3 anche nel corso dei procedimenti di separazione e divorzio.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, inoltre, l'ordine di protezione perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione o divorzio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza con la quale il giudice, dopo l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, dà i provvedimenti temporanei ed urgenti.

Marcella LUCIDI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 6 si segnala l'opportunità di riformulare la norma, relativa all'elusione degli ordini di protezione, sostituendo il riferimento alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge nel testo approvato dal Senato, con il riferimento all'articolo 2, che, nel testo della Commissione, disciplina il contenuto degli ordini di protezione, introducendo a tal fine l'articolo 342-*ter* del codice civile.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia coordinata la disposizione di cui all'articolo 7 con il disposto dell'articolo 9 della legge finanziaria per il 2000 (n. 488 del 1999), che prevede l'esenzione degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi dalle imposte di bollo, dalla tassa di iscrizione a ruolo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, prevedendone la sostituzione con un contributo unificato di iscrizione a ruolo;

e la seguente osservazione:

per quanto riguarda le ulteriori esenzioni previste dal medesimo articolo, valuti la Commissione l'opportunità di precisarne limiti e modalità, anche con riferimento alla citata disposizione della legge n. 448 del 1999.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il testo dell'articolo 7 in modo da coordinare le disposizioni di esenzione in esso contenute con l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), il quale ha istituito il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

NULLA OSTA

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare).	*(Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare).*
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:	1. *Identico:*
« 2-*bis*. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-*bis* ».	« 2-*bis*. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-*bis*. **Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata** ».
2. Il comma 1 dell'articolo 90 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:	*Soppresso.*
« *1*. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie, richiedere al pubblico ministero l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 291, comma 2-*bis*, e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova ».	
3. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente:	**2.** *Identico:*
« ART. 282-*bis*. – *(Allontanamento dalla casa familiare). – 1.* Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.	« ART. 282-*bis*. – *(Allontanamento dalla casa familiare). – 1. Identico.*
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati **ovvero ai locali** abi-	*2.* Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può **inoltre** prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente

tualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno nei limiti previsti dalla legge e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. Contro il provvedimento che dispone il pagamento periodico dell'assegno e le relative modalità è ammesso reclamo, che è proposto a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del proponente. Sul reclamo, che non sospende l'esecutività del provvedimento, il tribunale pronuncia in camera di consiglio con decreto non impugnabile.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno **tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato** e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. Contro il provvedimento che dispone il pagamento periodico dell'assegno e le relative modalità è ammesso reclamo, che è proposto a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del proponente. Sul reclamo, che non sospende l'esecutività del provvedimento, il tribunale pronuncia in camera di consiglio con decreto non impugnabile.

4. Identico.

5. Identico.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 609-*bis,* 609-*ter,* 609-*quater,* 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 ».

ART. 2.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari).

1. Quando la condotta del coniuge o del convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 3.

2. L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

3. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

4. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni,

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, **600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*,** 609-*bis,* 609-*ter,* 609-*quater,* 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 ».

ART. 2.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari).

1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente:

« TITOLO IX-*bis*.

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

ART. 342-*bis*.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari).

Quando la condotta del coniuge o del convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-*ter*.

*(v. articolo 3, cap. 736-*bis, *primo comma)*

*(v. articolo 3. cap. 736-*bis, *secondo comma)*

*(v. articolo 3, cap. 736-*bis, *terzo comma)*

può adottare immediatamente l'ordine di protezione, fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

5. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del comma 3, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al comma 4, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

*(v. articolo 3, cap. 736-*bis*, quarto comma)*

6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

*(v. articolo 3, cap. 736-*bis*, quinto comma)*

ART. 342-*ter*.

(Contenuto degli ordini di protezione).

(v. articolo 3)

Con il decreto di cui all'articolo 342-*bis* il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario ».

*(v. cap. 342-*ter *del presente articolo)*

ART. 3.

(Contenuto degli ordini di protezione).

1. Con il decreto di cui all'articolo 2 il giudice può:

a) ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole;

b) ordinare l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro;

c) autorizzare l'istante che ne fa richiesta ad allontanarsi dal domicilio coniugale;

d) disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare;

e) ordinare, ove occorra, il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui alle lettere *b)* e *c)*, rimangano prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

2. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui alle lettere *b), c), d)* ed *e)* del comma 1, stabilisce la durata dell'ordine di protezione. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

ART. 3.

(Disposizioni processuali).

1. Dopo il capo V del Titolo II del Libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« CAPO V-*bis*.

DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

ART. 736-*bis*.

(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari).

(v. articolo 2, comma 2)

Nei casi di cui all'articolo 342-*bis* del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

(v. articolo 2, comma 3)

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita, e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

(v. articolo 2, comma 4)

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

(v. articolo 2, comma 5)

Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

(v. articolo 2, comma 6)

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti ».

ART. 4.

(Trattazione nel periodo feriale dei magistrati).

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo le parole: « procedimenti cautelari, » sono inserite le seguenti: « per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, ».

ART. 4.

(Trattazione nel periodo feriale dei magistrati).

Identico.

ART. 5.	ART. 5.
(Pericolo determinato da altri familiari).	*(Pericolo determinato da altri familiari).*
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.	*Identico.*
ART. 6.	ART. 6.
(Sanzione penale).	*(Sanzione penale).*
1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.	1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto **dall'articolo 342-*ter* del codice civile,** ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.
ART. 7.	ART. 7.
(Disposizioni fiscali).	*(Disposizioni fiscali).*
1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale e dalla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione.	1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale e **dal secondo comma dell'articolo 342-*ter* del codice civile,** sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, **ai sensi**

ART. 8.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 3 della presente legge.

2. L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall'articolo 708 del codice di procedura civile e dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 8.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo **342-*ter* del codice civile.**

2. *Identico*.

PAGINA BIANCA

DDL13-5979A
Lire 1000